

Pubblicato il 12/03/2019

N. 03314/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06212/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6212 del 2017, proposto da Carlo Fucci, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Mordini 14;

contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessandro Milita, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del *Plenum* del C.S.M. del 21 dicembre 2016 che, accogliendo la proposta di maggioranza della V Commissione referente, ha disposto “*la nomina a Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, a sua domanda, del dott. Alessandro MILITA, magistrato di V valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della*

Repubblica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado”;

- del D.M., di data ed estremi ignoti, con il quale è stata esternata la deliberazione del C.S.M. ed è stata disposta l'assunzione delle funzioni, da parte del Controinteressato;
- del Decreto del Presidente della Repubblica e/o di ulteriori atti (eventualmente) adottati per formalizzare il conferimento, al Controinteressato dott. Alessandro Milita, dell'Ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- nonché di ogni altro atto, cognito o incognito, comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento: al Bando di concorso; alla Circolare del 28 luglio 2015, contenente il cd. “T.U. sulla dirigenza giudiziaria” ; ed agli altri atti normativi interni (o esterni) applicati e/o richiamati nell'impugnato provvedimento di nomina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista l'ordinanza cautelare n. 4373/2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il gravame in epigrafe, proposto a seguito di riassunzione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il dott. Carlo Fucci, premesso di avere partecipato alla procedura indetta per l'affidamento dell'incarico semidirettivo requirente di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del *Plenum* del Consiglio

Superiore della Magistratura del 21 dicembre 2016 con la quale è stato nominato per il suddetto incarico il dott. Alessandro Milita.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell'istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6 e 7 e, specialmente, dell'articolo 15 del "T.U. della dirigenza giudiziaria" di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione.

Parte ricorrente censura l'eccessivo peso favorevole riconosciuto, ai fini della nomina del controinteressato, al servizio da questi prestato presso la Direzione Distrettuale Antimafia, ritenuto in contrasto con gli indicatori di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006 e del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

2) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell'istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 15 del T.U. della dirigenza giudiziaria approvato con delibera del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per carenza di motivazione, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per assenza e/o erroneità dei presupposti.

Parte ricorrente, premesso che il C.S.M. ha proceduto ad un esame congiunto e non individuale del proprio profilo, ritiene che il giudizio sia stato reso in termini eccessivamente generici e con omissione degli aspetti più importanti del proprio profilo professionale.

3) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell'istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 15 del "T.U. della dirigenza giudiziaria" di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione.

Sostiene il ricorrente che l'amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che soltanto il controinteressato avesse svolto le funzioni semidirettive, che costituiscono un indicatore "specifico", ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b), del "T.U. sulla dirigenza giudiziaria". In particolare, non si sarebbe tenuto conto delle esperienze in tema di direzione ed organizzazione dell'ufficio da lui maturate presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere.

4) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell'istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 15 del "T.U. della dirigenza giudiziaria" di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione.

E' dedotta l'irragionevolezza del giudizio di prevalenza accordato nei confronti del dott. Milita anche in considerazione delle esperienze "in materia organizzativa" maturate dal dott. Fucci, nonché delle esperienze di "collaborazione" con il Procuratore della Repubblica, ex art. 1, comma 4, del D.Lgs. n.106/2006 e, più in generale, alle esperienze risultanti dal suo fascicolo personale.

5) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima

completezza dell'istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 15 del "T.U. della dirigenza giudiziaria" di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione.

Sostiene il ricorrente che in base alla normativa l'amministrazione avrebbe dovuto accertare e valutare i risultati dell'attività di direzione e di organizzazione da lui espletata.

6) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell'istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 15 del "T.U. della dirigenza giudiziaria" di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione.

Parte ricorrente deduce l'illegittimità della Circolare del C.S.M. 28 luglio 2015, contenente il "T.U. sulla dirigenza giudiziaria", in quanto la decisione del C.S.M. sugli atti di valutazione dei magistrati partecipanti alle procedure di conferimento di incarichi non costituirebbero, come presupposto nel testo unico, atti di esercizio della discrezionalità amministrativa bensì di discrezionalità tecnica.

7) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell'istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 15 del "T.U. della dirigenza giudiziaria" di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza

e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione.

Secondo il ricorrente l'impugnata deliberazione consiliare non provvede ad individuare compiutamente, come richiesto dal Testo Unico, le "esigenze concrete dello specifico ufficio semidirettivo a concorso".

8) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell'istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 15 del "T.U. della dirigenza giudiziaria" di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione.

La motivazione della delibera impugnata sarebbe illogica nella parte in cui esprime una preferenza alla nomina per il controinteressato in ragione della esperienza da questi maturata in un territorio "omogeneo a quello dell'Ufficio messo a concorso", non considerando che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa nello stesso identico territorio ove è presente l'Ufficio da ricoprire.

9) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 ter, del Decreto Legislativo n.160/2006; violazione e/o falsa applicazione del T.U. della dirigenza giudiziaria approvato con delibera del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per carenza di motivazione, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché assenza e/o erroneità dei presupposti.

Viene sollevata una censura di carattere procedimentale, relativa alla mancata applicazione dell'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 160 del 2006, secondo cui qualora il CSM non provveda entro la data di vacanza del relativo ufficio, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni,

provvede alla formulazione della proposta per il conferimento della funzione direttiva o semidirettiva.

Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, depositando documenti e una memoria difensiva nella quale chiedono il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla camera di consiglio del 30 agosto 2017 la domanda cautelare, presentata unitamente al ricorso, è stata respinta per l'assenza del prescritto requisito del *periculum in mora*.

Alla successiva udienza pubblica del 27 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Prima di passare all'esame delle censure ed ai fini di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e, al momento dello svolgimento della procedura de qua, dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 28 luglio 2015.

Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi, assumono rilevanza il parametro delle "attitudini" e quello del "merito", che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli

adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella recente Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, "Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria", che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l'apprezzamento del requisito dell'attitudine.

In particolare, come riportato pure nel provvedimento gravato, con riferimento alle attitudini, il nuovo testo unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt. 7-13 e che sono "costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali" - degli indicatori specifici, a cui sono dedicati gli artt. da 14 a 23, distinti per le diverse tipologie di incarico.

La presente controversia ha ad oggetto il conferimento dell'incarico semidirettivo requirente di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che il Testo Unico indica tra le Procure di grandi dimensioni. Per il conferimento di incarichi della specie (semidirettivi di primo grado), gli indicatori specifici riportati all'art. 15 del Testo Unico, per la parte di interesse, sono i seguenti : "a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8,

considerando anche la loro durata quale criterio di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9; (...)"

L'art. 26, poi, con riferimento alla comparazione in punto di attitudini, prevede che si procede "alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006" ed all'espressione di un giudizio attitudinale che, pur formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, dia conto dello "speciale rilievo" attribuito agli indicatori specifici individuati negli articoli da 15 a 23.

Tanto premesso, per l'esatto apprezzamento dei motivi di ricorso, è opportuno muovere dalla considerazione circa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il C.S.M. conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni.

Con riguardo all'ambito di sindacabilità giurisdizionale degli atti del Consiglio Superiore della Magistratura, è utile ricordare come il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le deliberazioni con cui l'Organo di autogoverno provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione nonché dell'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

La peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude infatti la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimità, che – pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo

impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell'Organo di autogoverno – miri a individuarne i più gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere) (così Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 597 e 14 maggio 2015, n. 2425).

Tanto premesso, passando all'esame dei motivi di gravame, il Collegio rileva la fondatezza dei motivi di impugnazione rubricati ai punti uno, tre, quattro e cinque, con i quali il dott. Fucci ha censurato il provvedimento di nomina del dott. Milita per carenza della motivazione, in particolare nella parte in cui esso procede alla comparazione tra il controinteressato e il ricorrente, e per violazione di specifiche disposizioni contenute nel nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria.

In punto di fatto occorre rilevare come la motivazione della delibera gravata, dopo aver analizzato la ricorrenza, in capo al dott. Milita, dei parametri del merito e delle attitudini, nella parte in cui pone in comparazione lo stesso con il dott. Fucci (unitamente ad altri due candidati), così motiva: *“Tanto rilevato in termini generali, passando alle singole comparazioni, deve notarsi che il dott. Milita, il quale pure ha un'anzianità di servizio minore rispetto ad alcuni dei candidati valutabili per la comparazione, tuttavia, per quanto sinora ampiamente esposto, possiede un profilo attitudinale sicuramente superiore rispetto a questi ultimi e prevale, nei confronti: (...) - dei dottori Fucci, (...) e (...), che pure vantano un ottimo profilo professionale, quanto ad elementi ed indicatori generali e specifici di attitudini direttive e merito di carriera. Ed infatti, risultano avere notevoli capacità professionali e solida preparazione, significativa esperienza nel settore penale, avendo svolto essi sempre le funzioni requirenti ed il dott. (...) anche quelle di secondo grado, presso la Procura Generale della Corte d'Appello di Napoli. Tuttavia, da un lato, non si rileva in taluno la stessa duttilità e capacità del dott. Milita di affrontare situazioni giurisdizionali differenti con identica competenza e professionalità (il dott. Fucci si è confrontato soltanto con le dinamiche dell'ufficio di Procura di Santa Maria Capua Vetere, a fronte di una molteplicità di materie trattate in uffici differenti dal dott. Milita, sia in Procure diverse, sia con assegnazione alla D.D.A. ed alle sezioni di*

criminalità ordinaria); dall'altro, le esperienze organizzative di altri (il dott. [...] in particolare) non risultano sufficienti a compensare la superiore attitudine organizzativa dimostrata dal dott. Milita in uffici di elevata complessità quale quello della D.D.A. di Napoli, non avendo, peraltro, nessuno dei tre candidati comparati svolto funzioni in assegnazione ad una direzione distrettuale antimafia, pur avendone competenza per aver trattato procedimenti di criminalità organizzata e, in particolare, i dottori (...) e Fucci avendo anche conoscenza specifica delle dinamiche criminali del territorio dell'ufficio a concorso per aver a lungo lavorato proprio nella Procura di Santa Maria Capua Vetere, laddove, invece, il dott. (...) non risulta neppure in possesso di tale elemento di conoscenza specifica. Ciò nonostante, risultano incomparabili rispetto a quelle del dott. Milita, le esperienze di coordinamento e gestione della polizia giudiziaria in indagini complesse, nonché quelle di coordinamento investigativo di livello internazionale, esperienze recessive senza dubbio nel profilo professionale dei magistrati predetti.

Peraltro, il dott. Milita ha svolto un'esperienza di eccezionale livello nelle funzioni requirenti ed estremamente qualificata dal punto di vista delle materie trattate (la criminalità organizzata, il terrorismo), che lo rendono sicuramente competente in modo molto più significativo a lavorare in un ufficio come quello di Santa Maria Capua Vetere, pienamente coinvolto nelle dinamiche criminali del distretto di Napoli e del quale può vantare un'eccellente conoscenza e competenza delle dinamiche criminali specifiche, essendosi egli prevalentemente occupato, nella sua esperienza di componente della D.D.A. di Napoli, proprio della criminalità attiva in provincia di Caserta e del clan dei casalesi, dei quali risulta un esperto di livello assoluto in campo nazionale.

Infine, non può che sottolinearsi, in chiave di prevalenza del profilo del dott. Milita su quello degli altri magistrati in comparazione, il fatto che egli abbia anche svolto significative funzioni di fatto di Procuratore Aggiunto, in caso di assenza di questi, come da previsione organizzativa dell'ufficio, con riferimento a ben due delle sezioni di assegnazione ed in epoca anche molto recente.

Riguardo agli indicatori generali, pur dovendosi riconoscere buoni livelli di produttività ai tre magistrati in comparazione, tuttavia, anche sul piano del merito, il profilo del dott. Milita prevale, in ragione di quella che può leggersi come una produttività a livelli di

eccellenza, riscontrabile con costanza nel corso dell'intera sua carriera, e di impegno encomiabile attestato anche dai capi dell'ufficio.

In definitiva, i parametri di merito ed attitudinali che, secondo livelli di eccellenza, tutti ne compongono il profilo, fanno del dott. Milita senza dubbio uno dei magistrati che in Italia possono essere definiti esperti di livello assoluto nella materia della criminalità organizzata ed in particolare di quella di matrice camorristica-casalese, competenze che sicuramente porteranno un valore indiscusso nell'ufficio di destinazione e rendono il magistrato indicato in possesso del profilo ideale per ricoprire l'incarico di Procuratore Aggiunto della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

In definitiva, il profilo professionale del dott. Milita, tenendo conto degli indicatori generici e specifici per la valutazione delle attitudini e del profilo del merito, risulta comparativamente più adeguato rispetto a quelli dei dottori Fucci, Ricci e Novelli per ricoprire l'incarico messo a concorso”.

La comparazione, come sostenuto in ricorso, non appare rispettosa dell'art. 26 della circolare, il quale, con portata innovativa rispetto alla previgente disciplina, stabilisce, al comma 1, che, “In ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006”.

La disposizione, alla luce di un criterio ermeneutico letterale e di un necessario principio di non contraddizione interna della norma, deve leggersi nel senso che solo dopo una puntuale analisi può procedersi alla formulazione di un giudizio attitudinale complessivo e unitario, “frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori” (comma 2), tanto più che il medesimo articolo, al comma 3, ribadisce che “nell'ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio”, considerando, quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale, gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 (comma 4) (per il principio secondo cui, pur non costituendo gli indicatori specifici un requisito di legittimazione per l'accesso

alle funzioni, né titoli che comportano l'automatica e incondizionata prevalenza del magistrato che li possiede rispetto a quello che non li possiede, gli "elementi e le circostanze sottese" agli stessi, "proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire", devono avere "un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva", cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786).

Ad elidere la necessaria fase dell'analisi non può supplire il fatto che il successivo art. 27, rubricato "Criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado", disponga che per il conferimento dei detti uffici "hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16 e, tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire".

La norma descrive, infatti, la fase finale della comparazione e dunque un segmento procedimentale che è logicamente successivo alla fase di analisi, attività che, per definizione, deve presentare, pur laddove confluisca in una valutazione sintetica, una oggettiva completezza (sul principio per cui, ancor prima dell'emanazione del nuovo testo unico, la motivazione del provvedimento di conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo da parte del CSM dovesse necessariamente far emergere, nell'ambito del giudizio attitudinale, l'avvenuto esame e l'attenta valutazione di tutti gli elementi rilevanti dei curricula dei candidati, Consiglio di Stato, sez. IV, 17 marzo 2017 n. 1190).

Nel caso in esame, per contro, la valutazione in punto di attitudini non può in alcun modo definirsi "analitica", avendo la stessa omesso di considerare, con riferimento agli indicatori generali e specifici concernenti il ricorrente, l'esercizio, da parte di questi, di un incarico direttivo di fatto, consistente nella reggenza della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere per alcuni periodi, indicatore espressamente menzionato dall'art. 15 del Testo Unico; così che di tale attività non si è nemmeno potuto, come pure richiesto dall'art.

7 della medesima circolare, valutare l'oggettiva rilevanza con riferimento ai risultati conseguiti.

La delibera impugnata risulta viziata anche in relazione all'eccessivo peso attribuito, nella fase comparativa, alla pregressa esperienza maturata dal controinteressato presso una direzione distrettuale antimafia. Nelle norme primarie e nel Testo Unico non sono presenti indicatori di tal fatta, volti ad assegnare, nel conferimento di un incarico semidirettivo requirente, una preferenza al magistrato in possesso di simile esperienza.

In proposito, in relazione alla posizione del medesimo ricorrente e al peso che è possibile attribuire alle esperienze in direzioni distrettuali antimafia ai fini del conferimento di incarichi della specie, il Consiglio di Stato ha avuto già modo di affermare che *“costituisce ormai fatto notorio che, grazie alla loro capacità di infiltrazione nel tessuto economico e sociale, le organizzazioni criminali di stampo mafioso hanno esteso la loro sfera di azione in tutto il territorio nazionale, in particolare nelle aree del Paese maggiormente sviluppate, in cui più favorevoli sono le condizioni per il reimpiego degli ingenti proventi delle attività malavitose tradizionali. Ciò posto, se nel conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi di uffici requirenti la presenza di consorterie mafiose sul territorio divenisse elemento sufficiente per attribuire la preferenza a magistrati con esperienze in direzioni antimafia, si correrebbe il rischio di vanificare il sistema obiettivo di valutazione predisposto dal Consiglio superiore della magistratura in attuazione del sopra citato d.lgs. n. 160 del 2006 (con il testo unico sulla dirigenza giudiziaria allora vigente, di cui alla parimenti richiamata circolare n. P - 19244 del 3 agosto 2010). In particolare, attraverso questa sorta di automatismo valutativo si verrebbe a creare una “corsia preferenziale” di carriera per quei magistrati che hanno svolto funzioni requirenti in determinate sedi giudiziarie”* (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2017, n. 4977).

Benché la pronuncia abbia richiamato la precedente circolare regolante la materia, le considerazioni ivi espresse ben si attagliano anche al “nuovo” testo unico, atteso che dalla delibera impugnata non si comprende la ragione per cui la pregressa esperienza in dda possa costituire un elemento di prevalenza, quale indicatore di speciale rilievo, in ragione della “specificità” dell'ufficio

messo a concorso, rispetto a quella maturata dal ricorrente presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ossia il medesimo ufficio da ricoprire. In proposito, occorre rammentare che l'Ufficio in questione non è una Procura Distrettuale Antimafia, per cui non ha competenza per le relative fattispecie di reato.

In definitiva, l'obliterazione, in sede valutativa, delle attività di natura organizzativa e di esperienze direttive vantate dal ricorrente, unitamente alla incongrua prevalenza attribuita, nel momento comparativo, alla esperienza in dda del controinteressato, determinano una compromissione dell'impianto motivazionale, non completo nei necessari passaggi logici, atteso che dalla lettura dell'atto non è dato capire se alcuni dati attinenti al curriculum del ricorrente siano stati analiticamente esaminati né per quali ragioni, ove valutati, siano stati ritenuti minusvalenti.

Ne deriva la ricorrenza dei lamentati vizi di carenza della motivazione e di violazione delle norme di legge e della circolare contenente il testo unico sulla dirigenza giudiziaria, vizi che in alcun modo incidono sul merito del giudizio di prevalenza posto alla base della delibera di attribuzione, la cognizione del quale, come sopra ricordato, è sottratta al giudice amministrativo.

Sotto tale profilo il ricorso va accolto con assorbimento di ogni altra censura.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura procedimentale delle ragioni di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carminc Volpc, Prcsidcntc

Ivo Corrcalc, Consiglierc

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE
Carminc Volpc

IL SEGRETARIO